



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TERRITORIO-AMBIENTE
SERVIZIO AIA - IPPC

Proposta N. 1212 / 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1809 DEL 15/12/2017

OGGETTO: OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 3285 DEL 24/12/2015 - DITTA MMG DI MATTIUZZO M. & C. S.N.C. SEDE LEGALE: VIA CANDIDO SASSONE, N. 21 – 13100 VERCELLI (VC) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL'INSTALLAZIONE DI VIA CANDIDO SASSONE, N. 21 – 13100 VERCELLI (VC).

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 0027569 del 14/11/2016 recante criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

Visto il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso

decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la ditta MMG s.n.c. con sede legale in Via Candido Sassone n. 21 – 13100 Vercelli (VC) ed impianto IPPC ubicato presso la stessa sede, è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3285 rilasciato in data 24/12/2015, a svolgere le attività di cui ai **codici IPPC 5.5** "*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*";

VISTI

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore alla Provincia di Vercelli in data 14/10/2016 (n. prot. di ricevimento 29538) con la quale sono stati comunicati:
 - modifica della tabella A2 Allegato A al provvedimento A.I.A. vigente con l'eliminazione della capacità massima di stoccaggio di ciascun CER o gruppi di CER per riportare esclusivamente la capacità massima dell'intero settore;
 - di poter prevedere una maggior versatilità delle aree di stoccaggio potendo utilizzare i settori che risultano temporaneamente vuoti anche per i rifiuti il cui stoccaggio è previsto in altri settori;
 - uno stoccaggio temporaneo dei rifiuti sui mezzi di transito dall'impianto.
- la nota della Provincia di Vercelli n. prot. 30023 del 19/10/2016 trasmessa al Gestore, al Comune di Vercelli, all'ASL VC e ad ARPA – Dipartimento Vercelli, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della sostanzialità della modifica in questione e di convocazione di tavolo tecnico per il giorno 11/11/2016, in esito al quale è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni e chiarimenti;

ACQUISITI in data 06/12/2016 (n. prot. 34406) i chiarimenti e le integrazioni forniti dal Gestore, e valutate in sede di tavolo tecnico durante la riunione del 12/12/2016;

RILEVATO che durante la seduta di tavolo tecnico del 12/12/2016:

- la Ditta ha chiarito che con le integrazioni del 06/12/2016 sono stati individuati i settori di stoccaggio per cui è stata chiesta una maggiore versatilità per tipologie di CER differenti da quelle indicate nella tabella A2, pur garantendo il rispetto delle capacità massime di stoccaggio di ciascun settore, dell'impianto e delle misure di sicurezza e tutela ambientale, al fine di garantire una maggiore flessibilità alle esigenze di mercato; nel merito si è chiesto alla Ditta che provvedesse a trasmettere la tabella A2 modificata con l'elenco dei rifiuti associati a ciascuna area, aggiungendo in carattere corsivo i rifiuti di altre aree che potrebbero essere stoccati all'occorrenza anche in quell'area, sempre nel rispetto dei quantitativi autorizzati;
- la Ditta ha chiarito che la richiesta di autorizzare uno stoccaggio di mezzi presso l'impianto è relativa a carichi di rifiuti che riportano come destino finale MMG, la quale li prende

appunto “in carico” per poi inviarli ad altri impianti; l’autorizzazione allo stoccaggio serve in quelle occasioni eccezionali per cui la spedizione è rallentata (ad es. scioperi, blocchi del traffico, ecc...) ed il camion staziona carico presso l’impianto; nel merito si è convenuto che tale attività costituisce uno stoccaggio a tutti gli effetti e può essere autorizzato in emergenza nel rispetto della capacità massima di stoccaggio autorizzata per rifiuti pericolosi e non pericolosi, da comunicare entro 48 ore lavorative dall’evento di emergenza;

CONSIDERATO CHE, acquisito in data 02/01/2017 l’aggiornamento della tabella A2 come richiesto in esito al tavolo tecnico del 12/12/2016, la Provincia di Vercelli con nota n. 3103 del 02/02/2017 ha trasmesso il parere in merito alla non sostanzialità delle modifiche in questione;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 33144 del 13/12/2017 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento dell’A.I.A. per modifica non sostanziale;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento dell’A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015, come da proposta del Responsabile del Procedimento, al fine di recepire:

- le modifiche alla tabella A2 dell’Allegato A2 dell’A.I.A. come specificate nel documento integrativo trasmesso in data 02/01/2017 (n. prot. Di ricevimento 12);
- l’inserimento dell’autorizzazione allo stoccaggio in emergenza dei rifiuti sui mezzi in transito presso il sito di Vercelli, nelle aree individuate da MMG (AREA ASTM planimetria lay-out impianto con modifiche non sostanziali – rev. H 11/10/2016) nel rispetto della capacità massima di stoccaggio autorizzata per rifiuti pericolosi e non pericolosi, da comunicare a Provincia e ARPA entro 48 ore lavorative dall’evento di emergenza;

DATO altresì atto che in fase di aggiornamento dell’A.I.A. si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:

- con comunicazione del 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026) la Ditta ha presentato il piano di dismissione dello stabilimento come da prescrizioni dell’A.I.A. n. 17 della parte generale e n. 117 d), che sono pertanto da intendersi superate;
- con comunicazione del 12/07/2016 (n. prot. di ricevimento 20274) la Ditta ha trasmesso i risultati dei rilievi fonometrici come da prescrizione A.I.A. n. 121, che hanno dimostrato la compatibilità delle attività con i limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, come rilevato da ARPA nella relazione del 24/08/2016 relativa al primo controllo integrato (n. prot. di ricevimento 24257 del 26/08/2016). La prescrizione n. 121 è pertanto da intendersi superata.
- l’aggiornamento per modifica non sostanziale tiene anche conto delle proposte indicate al capitolo 6.1 della relazione ARPA del 24/08/2016 relativa al primo controllo integrato (n. prot. di ricevimento 24257 del 26/08/2016).

RILEVATO che:

- il Gestore ha pagato in data 20/02/2017 **Euro 180,00 di spese istruttorie** per l’aggiornamento dell’A.I.A. per modifica non sostanziale;
- come da richiesta della Provincia con nota n. 33143 del 13/12/2017, il Gestore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo, prevista dall’art. 4, co.1quater del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. in misura forfetaria, con l’acquisto di una marca da bollo da **Euro 16,00 n. identificato seriale 01170701645507**, per cui il Gestore ha dichiarato in autocertificazione che non sarà utilizzata per nessun altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011);

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- **di aggiornare per modifica non sostanziale**, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015, rilasciata al Gestore M.M.G. di Mattiuzzo Maurizio & C. s.n.c. con sede legale in Via Candido Sassone n. 21 Vercelli (C.F. 00531410025, P.IVA 00531410025), per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Candido Sassone n. 21 Vercelli, delle attività:
 - **COD. IPPC 5.5** *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”*;
 - attività previste dai punti D15, D13 e D14 dell'allegato B e R13, R3, R4 ed R12 dell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 nonché operazioni di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso. Nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l'attività di raggruppamento preliminare di rifiuti con lo stesso codice CER ma con differente provenienza; come operazione D14 l'attività di ricondizionamento tramite miscelazione di rifiuti, identificati da differenti codici CER ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; come operazione R12 l'attività di selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici CER, ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; l'operazione R12 associata al CER 170604 consiste nella separazione delle componenti costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diversi tipologie di rifiuti (codici CER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento;
- **che** l'allegato 1 e la planimetria riportata in allegato 2 al presente provvedimento sostituiscano integralmente gli allegati A e C dell'A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015;
- di **stabilire** che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, la ditta deve presentare, ai fini della sua accettazione, un aggiornamento della garanzia finanziaria prestata a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., attraverso la presentazione di un'appendice dichiarativa del seguente tenore: “Si prende atto delle modifiche introdotte col provvedimento n... del... della Provincia di Vercelli. Fermo ed invariato il resto”;
- di fare salva in ogni altra parte l'A.I.A. n. 3285/2015 ove non in contrasto con il presente provvedimento;

DISPONE

- **che** in virtù delle disposizioni impartite con D.G.P. n. 54 del 26/05/2015, il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale avrà **validità fino al 31/12/2020**;
- **che** il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto, nonché trasmesso all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL “VC”, al Comune di Vercelli e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto insieme al provvedimento di A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: BONATO VALENTINA

Funzionario/PO: ZARANTONELLO ELENA

**IL DIRIGENTE
SILVA CATERINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO 1

modifica e sostituisce l'Allegato A all'A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015
in vigore fino al 31/12/2020 ai sensi delle disposizioni impartite
con DGP n. 54 del 26/05/2015

A1. CONDIZIONI GENERALI **DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c.

Sede legale: Via Candido Sassone n. 21 – 13100 Vercelli (VC)

C.F. 00531410025 - P. IVA 00531410025

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Installazione di Via Candido Sassone n. 21 – 13100 Vercelli (VC)

Fg. n.42, mapp. 2471 e 1168 del N.C.T. del Comune di Vercelli

CODICE IMPIANTO: 2158-5

CODICE NOSE-P: 105.14

CODICE NACE: 38

CODICE IPPC: 5.5 “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (...) prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (...)*”

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

Attività previste dai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B e R12, R13, R3 ed R4 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché operazioni di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso:

- nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l'attività di raggruppamento preliminare di rifiuti con lo stesso codice CER ma con differente provenienza; come operazione D14 l'attività di ricondizionamento tramite miscelazione di rifiuti, identificati da differenti codici CER ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; come operazione R12 l'attività di selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici CER, ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; l'operazione R12 associata al CER 170604 consiste nella separazione delle componenti costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diverse tipologie di rifiuti (codici CER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento.

CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE:

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC		TABELLA "A1"
	Quantità annua in ingresso [t/a]	Capacità max di stoccaggio [t]
Rifiuti non pericolosi	11.396	255,50
Rifiuti pericolosi	9.598	276,50
TOTALE	20.994	532

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di riesame e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.



A.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

19. L'impianto è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti aventi i codici CER elencati in tabella "A2":
- per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **532 t** di rifiuti (**276,50 t** di rifiuti pericolosi e **255,50 t** di rifiuti non pericolosi) e per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **20.994 t** (**9.598 t** di rifiuti pericolosi e **11.396 t** di rifiuti non pericolosi);
 - per capacità massime di stoccaggio ed operazioni prevalenti effettuati su ogni codice CER o su tipologie omogenee di codici CER come indicato in tabella A2.
20. Si riporta in allegato 2 la planimetria dell'installazione con l'indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti. Nella tabella A2 sono elencati i rifiuti associati ad una determinata area, aggiungendo in carattere corsivo i rifiuti di altre aree che potrebbero all'occorrenza essere stoccati anche in quell'area, sempre nel rispetto dei quantitativi autorizzati.
21. L'elenco di codici CER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto il Gestore dichiara che una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
22. I codici CER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive del Gestore, che non vengono inseriti in autorizzazione, verranno gestiti con il regime del deposito temporaneo in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.
23. E' inoltre autorizzato in emergenza lo stoccaggio dei rifiuti sui mezzi in transito presso il sito di Vercelli, nelle aree individuate da MMG (AREA ASTM planimetria lay-out impianto con modifiche non sostanziali - rev. H 11/10/2016, riportata in allegato 2 che sostituisce la planimetria riportata in Allegato C all'A.I.A. n. 3285/2015) nel rispetto della capacità massima di stoccaggio autorizzata per rifiuti pericolosi e non pericolosi, previa comunicazione a Provincia e ARPA entro 48 ore lavorative dall'evento di emergenza.

TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
NON PERICOLOSI				
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	71,2	A	R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
150104	imballaggi metallici			R4-R13
160106	veicoli fuori uso, non contaminati da sostanze pericolose			R12-R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			R4-R13-D15
160116	serbatoi per gas liquido			R4-R13
160117	metalli ferrosi			R4-R13
160118	metalli non ferrosi			R4-R13
160122	componenti non specificati altrimenti			R4-R13-D15
170401	rame, bronzo e ottone			R4-R13
170402	alluminio			R4-R13
170403	piombo			R13
170404	zinco			R13
170405	ferro e acciaio			R4-R13
170406	stagno			R13
170407	metalli misti	R4-R13		



TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			R4-R13
191202	metalli ferrosi			R4-R13
191203	metalli non ferrosi			R13
200140	metallo			R4-R13
160601*	accumulatori al piombo	28,5 di cui 26,5 t di rifiuti pericolosi e 2 t di rifiuti non pericolosi	B	R13
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160604	batterie alcaline			R13
160605	altre batterie			R13
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			R13
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			R13
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133			R13
130701*	<i>olio combustibile e carburante diesel</i>			R13-D15
160114*	<i>liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</i>			D15
150110*	<i>imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i>			R13-D15
150202*	<i>assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</i>			R13-D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel			11,50
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	R13-D15		
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15		
080111*	<i>pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i>	D15		
160602*	<i>batterie al nichel-cadmio</i>	R13		
160606*	<i>elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata</i>	R13		
160110*	<i>componenti esplosivi (ad esempio "air bag")</i>	D15		
160121*	<i>componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14</i>	D15		
200121*	<i>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i>	R13-D15		
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	17,10	D	
080121*	residui di vernici o di sverniciatori			D15
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			R13-D15
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			R13
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici			R13
130113*	altri oli per circuiti idraulici			R13
160113*	liquido per freni			D15
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			D15
120110*	oli sintetici per macchinari			R13
130802*	altre emulsioni			D15
160602*	<i>batterie al nichel-cadmio</i>			R13
160606*	<i>elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata</i>			R13
160110*	<i>componenti esplosivi (ad esempio "air bag")</i>			D15
160121*	<i>componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14</i>			D15



TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	10	E	R4-R13
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
160604	batterie alcaline			R13
160605	altre batterie			R13
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133			R13
200125	oli e grassi commestibili			R13
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108	15,1 di cui 14,1 t di rifiuti non pericolosi e 1 t di rifiuti pericolosi	F	D13-D14-D15
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			D13-D14-D15
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			R13-D13-D14-D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			D15
200125	oli e grassi commestibili			R13
200126*	Oli grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125			R13
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			D15
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
160604	batterie alcaline			R13
160605	altre batterie			R13
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133			R13
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			R13
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			R13
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")			D15
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2	J	R13-D15
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	75	L	D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	3	M	R12-R4-R13-D13-D14-D15
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	9	N	R13
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione			R13
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			R13
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori			R13-D15
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori			R13-D15



TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			R13-D15
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	15	P	R13-D13-D15
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	30	Q	R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			R12-R13-D13-D14-D15
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	0,2	S	R13
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	15	T	R13-D13-D15
160103	pneumatici fuori uso	15	V	R13-D15
130105*	emulsioni non clorurate	4,10	W	D15
150103	imballaggi in legno	10	X	R12-R13-D15
170201	legno			R12-R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			R13
200138	<i>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i>			R13-D13-D14-D15
150107	imballaggi in vetro	15	Z	R12-R13
160120	vetro			R12-R13-D15
170202	vetro			R12-R13
191205	vetro			R13
200102	vetro			R12-R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	5	AB	R12-R13
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	1,3	AC	D15
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	10	AD	R13-D15
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	La capacità massima di stoccaggio autorizzata è di 11 t di rifiuti pericolosi In caso di assenza di rifiuti pericolosi il settore potrà essere utilizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi	AE	R12-R13
160107*	filtri dell'olio			R13-D15
160708*	rifiuti contenenti olio			R13-D15
020109	<i>rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108</i>			D13-D14-D15
020203	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>			D13-D14-D15
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>			R13-D13-D14-D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1	AF	R13-D15
160104*	veicoli fuori uso	2	AG	Messa in sicurezza con prelievo di fluidi



TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
				e sostanze pericolose
170301*	Miscela bituminose contenenti catrame di carbone	100 La capacità massima di stoccaggio autorizzata è di 100 t di rifiuti pericolosi In caso di assenza di rifiuti pericolosi il settore potrà essere utilizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi	AH	R13
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			D15
020109	<i>rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108</i>			D13-D14-D15
020203	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>			D13-D14-D15
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>			R13-D13-D14-D15
150106	<i>imballaggi in materiali misti</i>			R12-R13-D14-D15
150203	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i>			R12-R13-D13-D14-D15
150105	<i>imballaggi in materiali compositi</i>			D13-D14-D15
150102	<i>imballaggi in plastica</i>			R12-R13-D13-D14-D15
160119	<i>plastica</i>			R12-R13-D15
170203	<i>plastica</i>			R12-R13-D13-D14-D15
170604	<i>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</i>			R12-R4-R13-D13-D14-D15
191204	<i>plastica e gomma</i>			R12-R13-D13-D14-D15
191212	<i>altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti</i>			R13-D13-D15
200139	<i>plastica</i>	R12-R13-D13-D14-D15		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	30	CMC esterno	R12-R13-D13-D14-D15
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			R12-R13-D13-D14-D15
150102	imballaggi in plastica			R12-R13-D13-D14-D15
150105	imballaggi in materiali compositi			D13-D14-D15
150106	imballaggi in materiali misti			R12-R13-D14-D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			R12-R13-D13-D14-D15
160119	plastica			R12-R13-D15
170203	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
191204	plastica e gomma			R12-R13-D13-D14-D15
200110	abbigliamento			R12-R13-D13-D14-D15
200111	prodotti tessili			D13-D14-D15
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			R13-D13-D14-D15
200139	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	25	CMC interno	R12-R13-D13-D14-D15



TABELLA "A2"				
CODICE CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
150101	imballaggi in carta e cartone			R3-R13-D15
150102	imballaggi in plastica			R12-R13-D13-D14-D15
160119	plastica			R12-R13-D15
170203	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
191201	carta e cartone			R13
191204	plastica e gomma			R12-R13-D13-D14-D15
200101	carta e cartone			R3-R13
200139	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
TOT. RIFIUTI NON PERICOLOSI		255,50		
TOT. RIFIUTI PERICOLOSI		276,50		

A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI

24. All'ingresso dell'installazione dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
25. Tutto il perimetro dell'installazione autorizzata deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
26. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
27. Secondo quanto previsto dal punto 17) della Sezione 2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 436-11546 del 29/7/1997, è ammesso il conferimento presso il centro di stoccaggio di rifiuti assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale solo qualora venga garantito il recupero di almeno il 60% del rifiuto in entrata.
28. Al fine di documentare gli obiettivi di recupero fissati, nel caso di conferimento di rifiuti extraregionali, è fatto obbligo di tenere presso l'installazione due distinti registri di cui all'art. 190 del D.L.vo 152/06 sui quali dovranno essere annotate separatamente le movimentazioni di rifiuti extraregionali da quelli regionali.
29. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L.R. 24/02.
30. L'installazione deve essere dotata di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
31. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
32. Dovranno essere sempre disponibili presso l'installazione idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
33. Le attività dovranno essere condotte nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e adottando tutte le misure necessarie per evitare



- l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
34. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
 35. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
 36. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
 37. Il gestore dell'installazione dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
 38. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
 39. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicata l'installazione, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
 40. Il Gestore è tenuto al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio al Gestore della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque al Gestore di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
 41. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
 42. **Entro il 15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) il Gestore dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE – GESTIONALI

43. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
44. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
45. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'installazione devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
46. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che il Gestore riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'installazione.



47. I rifiuti in ingresso all'installazione nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo – prescrizione n. 22) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro un anno dalla presa in carico.
48. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R3, R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino all'emanazione degli specifici decreti previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. Il Gestore dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) prodotti attraverso il recupero di tali rifiuti, per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.. I rifiuti in ingresso non devono essere contaminati da oli o solventi e non devono contenere sostanze pericolose (in particolare PCB e PCT) oltre le soglie di accettabilità poste dalla normativa tecnica sul recupero semplificato. Per i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio e rottami di rame si applicano le prescrizioni riportate al punto D.
49. I materiali risultanti dalle operazioni R3 ed R4 (rifiuti cessati ex MPS), aventi caratteristiche previste dalle norme tecniche di cui 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto avviabili al riutilizzo, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I materiali risultanti delle attività di recupero dei rifiuti aventi le caratteristiche di "rifiuto cessato" dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato 2 del presente provvedimento) e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
50. Il Gestore dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.
51. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste o rifiuti cessati (ex MPS) e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.
52. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
53. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
54. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
55. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
56. Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "*Aedes – specie albopictus*" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di



copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.

Veicoli a motore ecc. (D.Lgs 209/2003)

57. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 che recita: “(...) i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.”
58. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere **obbligatoriamente bonificate**, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrificanti) e dalle batterie. Le carcasse bonificate non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.
59. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/06, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16.10.1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3.11.1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
60. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.
61. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati.
62. L'ammasso dei veicoli e delle carcasse non deve superare l'altezza della recinzione per tutto il perimetro dell'impianto.
63. L'eventuale sovrapposizione di tre veicoli messi in sicurezza, potrà essere consentita previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
64. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
65. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
66. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC, **DEVE** essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.
67. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui alla precedente prescrizione, è fatto assoluto divieto di ritirare e trattare presso il centro autorizzato rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono.



68. Le prescrizioni di cui ai punti da 65 sono relative anche ai rifiuti aventi CER 160211* e 200123* (FRIGORIFERI e CONGELATORI).
69. Il tempo di permanenza delle batterie in deposito non deve superare i 90 giorni.
70. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
71. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.
72. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

Oli

73. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.
74. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.
75. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
76. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.L.gs n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i..
77. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.
78. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori

79. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
80. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i..

B) RAEE (prescrizioni stabilite dalla Circolare prot. n. 1565 del 23.01.2006 – D. Lgs. 151/05)

81. Deve essere rispettato quanto disposto dagli Allegati 2 e 3 del D. Lgs. 151/2005.
82. Nelle piattaforme di trattamento i Raee devono essere consegnati interi.
83. I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
84. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
85. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.
86. Nel caso che i RAEE giungano in impianto già rotti, il Gestore deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali



urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro “messa in sicurezza”.

87. Il Gestore deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti.

C) Rifiuti speciali costituiti da lastre e manufatti in cemento amianto o materiali comunemente chiamati “ETERNIT” con C.E.R. 170605*.

88. Devono essere rispettate integralmente le prescrizioni tecniche inerenti la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di cui al DM 248/2004.
89. Ogni partita di rifiuto dovrà essere identificata apponendo sui contenitori od imballaggi un'etichetta inamovibile o scritta indelebile con l'indicazione della provenienza del rifiuto nonché il numero progressivo riportato sul registro di carico e scarico.
90. Il rifiuto dovrà essere stoccato in doppio imballo con film plastico di spessore non inferiore a 0,2 mm, adeguatamente sigillato mediante termosaldatura o nastro adesivo, e depositato su bancali al fine di permetterne la movimentazione o, in alternativa, depositato all'interno di Big-Bags aventi almeno 2 camicie interne di spessore non inferiore a 0,2 mm. adeguatamente chiusi.
91. I rifiuti con codice CER 170605* dovranno essere stoccati su pavimentazione in cemento al di sotto dell'apposita tettoia. Tale area dovrà essere distinta e delimitata dalle altre zone diversamente utilizzate. La natura dei rifiuti in deposito dovrà essere segnalata mediante apposizione di cartelli con indicazione del numero progressivo inserito sul registro di carico e scarico.
92. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare danneggiamenti ai contenitori di stoccaggio. In caso di lesionamento degli stessi il danno dovrà essere immediatamente riparato con ogni cura al fine di evitare l'esposizione del contenuto.
93. Il quantitativo massimo di rifiuti presenti in stoccaggio non dovrà mai superare le 75 tonnellate.
94. La destinazione finale dei rifiuti dovrà essere presso un soggetto regolarmente autorizzato.

D) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO, INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO E ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4.

95. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R3 ed R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011.
96. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R3 ed R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE 715/2013.
97. Il Gestore dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.
98. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R3 ed R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate



in sede progettuale (Allegato 2 del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.

99. Il Gestore dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l' "end of waste", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

E) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI.

100. I rifiuti prodotti dalle attività produttive del Gestore, i cui codici CER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.



A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

101. Nell'esercizio delle attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la generazione di polveri ed odori molesti, nonché la produzione di vapori. In particolare al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera: si dovrà procedere alla costante bagnatura di tutte le aree utilizzate, specie nei periodi più siccitosi; qualora i mezzi in ingresso/uscita dal sito trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati. Si dovrà inoltre provvedere alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione.

A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A3"	MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c. Via Candido Sassone n. 21 - Vercelli (VC)	CODICE IPPC 5.5	
N° P.to di scarico - allontanamento	Tipologia acque scaricate/allontanate	Portata media di scarico [m ³ /h]	Corpo recettore
S1	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Acque reflue domestiche</u> • <u>Acque meteoriche</u> 	0,03	Pubblica Fognatura (*)

(*) Gestore Rete Fognaria: ATENA S.p.A.

Le acque reflue confluite al punto di scarico S1 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Le superfici scolanti sono caratterizzate dai cortili esterni dove avvengono le operazioni di transito degli automezzi e pesa dei materiali in arrivo. Dette superfici sono realizzate in battuto di cemento di circa 20 cm di spessore. Le acque meteoriche sono convogliate tramite rete interna di raccolta ad un impianto di trattamento che separa e tratta il volume di acque di prima pioggia, mentre scarica senza trattamento le acque di seconda pioggia.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCARICO ED ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE:

102. Tutti i reflui pericolosi dovranno essere contenuti in apposite aree coperte ed adeguatamente protette; gli eventuali liquami prodotti dai rifiuti stessi dovranno essere raccolti e smaltiti per mezzo di ditta autorizzata a norma di legge.
103. In caso di sversamento accidentale di rifiuti liquidi o simili al di fuori delle aree di stoccaggio di cui al punto precedente, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare in ogni modo che dette sostanze possano raggiungere la pubblica fognatura. Al verificarsi di un tale evento dovranno comunque esserne tempestivamente informati



- l'Ente Gestore della pubblica rete fognaria e gli eventuali altri Enti competenti, al fine di poter attuare tutti i provvedimenti urgenti che si rendessero necessari.
104. Le acque reflue dell'installazione dovranno subire un appropriato trattamento di disoleatura prima di essere immesse nella pubblica rete fognaria, mediante l'utilizzo di adeguati manufatti dei quali dovranno sempre essere garantiti il corretto funzionamento e la regolare manutenzione.
 105. Devono essere rispettati i limiti d'accettabilità fissati per gli scarichi in rete fognaria dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
 106. E' fatto divieto di mantenere in esercizio la vasca imhoff esistente per il trattamento dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'installazione.
 107. Deve sempre essere garantita l'accessibilità al soggetto incaricato al controllo, ad effettuare le ispezioni, i controlli, e i prelievi dei campioni necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione.
 108. Ogni variazione della responsabilità soggettiva legata alla titolarità dello scarico, alla modifica dell'impianto di trattamento, alla qualità/quantità delle acque scaricate, alla diversa destinazione dell'insediamento, alla eventuale cessazione dello scarico, ed ogni altra variazione che possa dar luogo alla modifica della presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata a questo Servizio.
 109. Ogni altra variazione non prevista dal precedente punto che possa dar luogo alla modifica della presente autorizzazione, deve essere comunicata senza ritardo.
 110. Deve essere garantita l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti che si intendono tutti richiamati.
 111. Deve essere messa a disposizione dei competenti organi di controllo la documentazione attestante la regolarità circa lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti dai sistemi di trattamento previsti.
 112. La gestione delle acque meteoriche dovrà essere condotta in conformità a quanto indicato nel Piano di Previsione e Gestione approvato;
 113. Dovrà essere garantito il corretto e costante mantenimento in buono stato dei sistemi di raccolta e trattamento previsti nel piano di prevenzione e di gestione approvato, ivi compreso quanto previsto dalle sopraindicate prescrizioni, garantendone altresì la piena efficienza in ogni condizione operativa.
 114. La ditta dovrà comunicare tempestivamente al Gestore dei Servizi Idrico Integrato, nonché alla Provincia, all'ARPA ed al Comune, il verificarsi di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare anche solo marginalmente lo scarico in pubblica fognatura e/o in corpi idrici superficiali i reflui non trattati, provvedendo altresì ad attuare senza ritardo tutti gli interventi che si rendessero necessari.
 115. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti (ad es. sabbia, segatura...).
 116. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i..
 117. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.



A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

118. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- Ove l'autorità competente lo ritenga necessario in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dalla Ditta il 17/08/2015 (n. prot. di ricevimento 28515) ai sensi dell'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa richiesta;
 - a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
 - nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
 - in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026);
 - l'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi ed un piano di indagine ambientale** atto a verificare che all'atto di dismissione del sito non siano presenti livelli di contaminazione delle matrici potenzialmente interessate (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Il set analitico deve essere rappresentativo delle sostanze utilizzate e/o presenti presso l'installazione. Le verifiche ambientali dovranno essere svolte su tutto il sito e, qualora venisse rappresentato un superamento dei limiti, la Ditta sarà tenuta ad inviarne comunicazione ai sensi di Legge (al momento art. 242 e seg. del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e seguire le relative procedure;
 - gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Vercelli ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con D.C.C. n. 50 del 20/04/2004. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, lo stabilimento produttivo si colloca in Classe VI (aree esclusivamente industriali), affiancato da un'area in Classe IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
IV	65	55	60	50
VI	70	70	65	65



119. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
120. Gli impianti devono essere utilizzati solo in orario diurno (6.00/22.00);
121. I mezzi, gli impianti e le attrezzature utilizzate, devono essere conformi al D.Lgs 04.09.2002 n. 262 “attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.273 del 21 novembre 2002 – Serie generale;
122. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
123. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.



A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 96497 del 31/12/2009 e s.m.i. rilasciata alla ditta **MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c.** sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa e delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 5.5 della ditta **MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di Vercelli, via Candido Sassone n. 21, CAP 13100.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli



scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.

6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - c) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti / analisi	Valutazione reporting
Consumi					
Materie prime (tab. 1.1)	n.a.		Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Controllo radiometrico (tab. 1.2)		annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	n.a.		Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	annuale	annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	annuale	annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Aria					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	n.a.		Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Acqua					
Misure periodiche (tab. 1.7.1 e 1.7.2)	n.a.		Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Rumore					
Misure periodiche rumore sorgenti	Secondo quanto prescritto nel suballegato A6 e in caso di modifiche impiantistiche	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti in ingresso e prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	Ad ogni carico	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Controllo EOW e materiali di recupero e riuso prodotti (tab. 1.9.3)	-	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Acque sotterranee					
Misure periodiche (tab. 1.10.1)	Annuale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Parametri di processo (tab. 2.1)	-	-	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Indicatori di performance (tab. 3.1)	Annuale	annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime (non applicabile)

1.2 Controllo radiometrico

Sarà cura dell'azienda rendicontare nell'ambito del report annuale le operazioni di controllo radiometrico effettuate su rifiuti ed EoW.

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale (non applicabile)

1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia consumata	Elettrica	Tutto l'impianto	Da fatturazioni aziende fornitrici	MWh	annuale	Fattura aziende fornitrici

1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio	autotrazione	Da fatturazioni aziende fornitrici	litri	annuale	Fattura aziende fornitrici
Metano	riscaldamento		metri cubi	annuale	Bollette

1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA (non applicabile)

1.7 EMISSIONI IN ACQUA (non applicabile)

1.8 RUMORE

Si veda quanto prescritto nel suballegato A6. La verifica dell'impatto acustico deve inoltre essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.9 RIFIUTI

1.9.1 Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti in ingresso (Codice CER)	Descrizione	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vedi elenco dei CER riportati in tabella A2	Vedi tabella A2	kg	Controllo visivo e pesatura	All'ingresso di ogni carico	Registro di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuti in ingresso

1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati



1.9.3 Controllo End of Waste e materiali di recupero e riuso prodotti

Attività	Rifiuti cessati (ex. MPS), EOW, ecc.	U.M.	Utilizzo	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Sarà cura dell'azienda nel report annuale di rendicontare i quantitativi di rifiuti cessati, EOW, ecc., prodotti.

1.10 SUOLO

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

1.10.1 Acque sotterranee

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Piezometri (2 a monte e 2 a valle)	pH Conducibilità	Vedi Tabella A	Annuale	Certificato di analisi del laboratorio esterno.
	NO ₂ NO ₃ SO ₄ NH ₄ ⁺	Vedi Tabella A		
	Al As Cd Cr Cr VI Fe Hg Ni Pb Cu Se Mn Zn	Vedi Tabella A (su campione filtrato)		
	Idrocarburi tot. (come n-esano) Fenoli tot. Tetracloroetilene Tricloroetilene 1,1 dicloroetano Metilterbutilene naftalene	Vedi Tabella A		

Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (*)

Parametro	Metodo di determinazione ARPA
pH	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 4500-H+ B; APAT-IRSA CNR 2060 Man29 2003
Conducibilità	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 2510; APAT-IRSA CNR 2030 2003
Ammoniaca (espressa come ione ammonio)	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater, ed 21th 2005 4500 NH ₃ F; APAT-IRSA CNR 3030 Man 29 2003



Parametro	Metodo di determinazione ARPA
Azoto nitroso	APAT-IRSA/CNR 4050 Man 29 2003
Azoto nitrico	APAT-IRSA/CNR 4040 Man 29 2003
Alluminio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Arsenico	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cadmio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo totale	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo VI	APAT-IRSA/CNR 3150C Man 29 2003
Ferro	APHA Std Method 3111B: 2011
Manganese	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Nichel	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Mercurio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Piombo	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Rame	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Selenio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Zinco	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Fenoli	APAT-IRSA/CNR 5070A1 Man 29 2003, kit clorimetrico LCK 345
Solfati	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
Idrocarburi totali	APAT-IRSA/CNR 5160 Man 29 2003
Tetracloroetilene	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Tricloroetilene	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Metilterbutilene	APAT-IRSA/CNR 5140 Man 29 2003
Dicloroetano	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Naftalene	APAT IRSA/CNR 5080 Man 29 2003

(*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo

Fase di lavorazione	Macchina	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione dei controlli effettuati
MISURAZIONE E CONTROLLO DEI PARAMETRI OPERATIVI					
		Parametri	Frequenza autocontrollo	Modalità di controllo	



2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi sono stati desunti dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoio interrato di 10 m ³	Verifica di tenuta	Annuale	Verbale di intervento rilasciato da ditta specializzata						

La tabella 2.3 individua le aree di stoccaggio ritenute maggiormente critiche ai fini della presente attività IPPC; tali aree sono state desunte dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

3 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Rapporto di recupero materiali	Indica la percentuale di rifiuti inviati a recupero o MPS sul totale di rifiuti in ingresso	ton%	M	Annuale	Registro cartaceo e /o informatico
Efficienza energetica (elettrica)	Efficienza dell'impianto data dal rapporto fra l'energia consumata e il quantitativo di rifiuti in ingresso.	%	M	Annuale	Registro cartaceo e /o informatico

*M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano



Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	-	Sig. Mattiuzzo Maurizio
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	
Gestore Servizio Idrico Integrato	Atena SpA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste nell'ambito temporale di validità del presente Piano, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (10 anni)
Controllo integrato in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	frequenza stabilita da sistema SSPC
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.



Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽¹⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽²⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



ALLEGATO 2:

Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di stoccaggio

(planimetria lay-out impianto con modifiche non sostanziali - rev. H 11/10/2016
n. prot. di ricevimento 29538 del 14/10/2016)

modifica e sostituisce la planimetria riportata in allegato C
all'A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015



Regione PIEMONTE
Provincia di VERCELLI
Comune di VERCELLI

CLIENTE:
MMG S.n.c.
Via Candido Sassone, 21 - 13100 Verelli (VC)

OGGETTO:
Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
PLANIMETRIA LAY-OUT IMPIANTO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Il Tecnico
Per. Ind. Monaco Rocco

Il Legale Rappresentante
Sig. Mattiuzzo Maurizio

Scala: VARIE File: 1476_16_000 MAIA IL HD0 TAVOLA **01/01**

Revisione	Data	Descrizione della revisione	Operatore	Disegnatore
B	30/12/2008	Integrazione rinnovo autoriz. ex art. 210 D.LGS 152/06	M.R.	C.F.
C	25/05/2009	Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.LGS 59/05	C.S.	C.S.
D	12/10/2009	Integrazioni di particolari nel disegno	C.M.	C.M.
E	11/11/2010	modifica lay-out settori di stoccaggio rifiuti	C.M.	C.M.
F	12/05/2012	Modifica autorizzazione integrata ambientale	M.R.	F.F.
G	27/02/2015	Modifica sostanziale A.I.A.	M.R.	I.L.
H	11/10/2016	Modifica non sostanziale A.I.A.	M.R.	I.L.

Si riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione.

elaborazione
Sicureco Servizi Tecnici S.r.l.
Igiene e sicurezza sul lavoro - tutela ambientale
Via San Giorgio Canavesa, 33 - 10142 TORINO
Tel. 011/403.33.31 Fax 011/411.49.38
e-mail mail@sicureco.org

LEGENDA

A	Armedetto
AB	Attrezzatura per bonifico veicoli
ABA	Area bonifica veicoli da rottamare
AP	Apparecchiatura fuori uso
ATI	Attrezzatura manovrata pneumatica per disassemblaggio
AU	Autocarro
BQ	Bilance e quadrante
C	Cassonetti metallici
CS	Cassa battente
CSL	Carrico elevatore a forche

CPD	Cerchi e pneumatici
DMC	Cumulo materiale da sottoporre a cementa
DO	Controllori acqua - energia elettrica
CP	Cassonetti in polietilene
CS	Cassone scarrabile
CSR	Container per stoccaggio rifiuti
DG	Distributore gestito mobile omologato
F	Fuoco metallico per contenimento rifiuti
GC	Giro caricatorio con benne e polipo
IM	Materiale pressato ed imballato
IS	Altri materiali solidi contenenti sostanze pericolose (art. 1129/01)
M	Materiale imballato su pallets
MSP	Miscela bituminosa 170201
PA	Pressa compattatrice per alluminio
PC	Postazione cementata cemento colla-ripieno
PD	Pressa idrodinamica compatitrice-imballatrice
PS	Porte sollevatore per veicoli
SC	Spintericoni
SE	Seratoio esterno dotato di bacino di contenimento
SG	Sinomontagna
TR	Trituratore per plastica
VNB	Veicolo da sottoporre a bonifica
*	Cumulo di materiale
	Settore stoccaggio rifiuti
	Limiti settore di stoccaggio
	Area oggetto di modifica non sostanziale

Settore	CER	Capacità massima di stoccaggio (T)	Tipologia contenitori	Accorgimenti tecnici messi in atto per una corretta gestione e movimentazione
A	120101, 120102, 120103, 120104, 150104, 160106, 160112, 160116, 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191202, 191203, 200149, 160122	71.2	Cumuli a vista; Cassonetti metallici; Cassonetti in PEHD; Cassonetti scarrabili.	Costante pulizia intorno alle aree di stoccaggio; Sovrapposizione massimo 4 cassonetti.
B	160501*, 160602*, 160604, 160605, 160606*, 200137, 200134	28.5	Cassonetti polietilene HD; Cassone scarrabile stagno 12 mc.	Tempestivo assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.
C	130701*, 130703*, 160114*	11.50	Fusti metallici e cisternette in polietilene con gabola metallica.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie entro container metallico con bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali.
D	080111*, 080121*, 120107*, 130110*, 130111*, 130113*, 160113*, 120109*, 120110*, 130802*	17.10	Fusti e fustini metallici cisternette in polietilene con gabola metallica.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie entro container metallico con bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali.
E	160214, 160216	10	Cassonetti in polietilene ad alta densità. A vista ancorati su pallets.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie entro container metallico.
F	020109, 020203, 020304, 080112, 20125, 200126*	15.1	Cassonetti in polietilene ad alta densità. Cisternette in polietilene con gabola metallica.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie entro container metallico.
J	150110*	2	Cassonetti in polietilene ad alta densità. Big-Bags per stoccaggio rifiuti.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita.
L	170605*	75	A vista su pallets o in big bags, imballati ed etichettati secondo normativa specifica.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto idonea tettoia con procedure ed istruzioni operative atte a garantire una razionale movimentazione
M	170604	3	A vista su pallets. Entro Big-Bags per stoccaggio rifiuti.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita.
N	130205*, 130206*, 130208*, 130310*, 200126*, 130308	9	Seratoio interrato sottoposto a controlli periodici di tenuta.	Tempestivo assorbimento di eventuali sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
P	191212	15	Cumuli a vista su battuto di cemento a cielo libero.	Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
Q	170107, 170904	30	Cumuli a vista su battuto di cemento a cielo libero.	Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
S	160801	0.2	Cassonetti in polietilene ad alta densità. A vista ancorati su pallets.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto tettoia in carpenteria metallica.
T	191212	15	Cumuli a vista su battuto di cemento a cielo libero.	Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
V	160103	15	Cassone scarrabile metallico della capacità di 30 mc	Copertura del cassone per evitare ristagni di acqua causa di proliferazione di insetti molesti
W	130105*	4.10	Seratoio metallico e fusti metallici	Stoccaggio al riparo dalle intemperie su bacino di contenimento. Tempestivo assorbimento di sversamenti accidentali.
X	150103, 170201, 191207	10	Cassone scarrabile metallico da 30 mc	Costante pulizia intorno alle aree di stoccaggio.
Z	150107, 160120, 170202, 191205, 200102	15	Cumuli a vista su battuto di cemento a cielo libero.	Costante pulizia intorno alle aree di stoccaggio.
AB	160213*	5	Cassonetti in polietilene ad alta densità. A vista ancorati su pallets.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita.
AC	160110*, 160121*, 200121*	1.3	Cassonetti in polietilene ad alta densità.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita.
AD	170204*	10	Cassone scarrabile metallico da 30 mc	Costante pulizia intorno alle aree di stoccaggio.
AE	170410*, 160107*, 160708*	11	Cassonetti in polietilene ad alta densità. Fusti metallici. Big-Bags per stoccaggio rifiuti.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita. Tempestivo assorbimento di sversamenti accidentali.
AF	150202*	1	Cassonetti in polietilene ad alta densità. Fusti metallici. Big-Bags per stoccaggio rifiuti.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita.
AG	160104*	2	A vista su battuto di cemento a cielo libero.	Tempestivo assorbimento di sversamenti accidentali di sostanze pericolose.
AH	170301*, 170603*	100	Big-Bags per stoccaggio di rifiuti accontentati su max 3 livelli.	Stoccaggio al riparo dalle intemperie sotto capannone aperto su 2 lati in posizione predefinita. Accatastamento in sicurezza. Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
CMC Esterno	040222, 120105, 150102, 150105, 150106, 150109, 150203, 160119, 170203, 191204, 200110, 200111, 200136, 200139	30	Cumuli a vista su battuto di cemento a cielo libero.	Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
CMC Interno	120105, 150101, 150102, 170203, 191201, 191204, 200101, 200139, 160119	25	Cumuli a vista su battuto di cemento al coperto sotto capannone.	Costante pulizia dell'area di stoccaggio. Utilizzo di acqua nebulizzata per abbattimento polveri aerodisperse durante la cementa e movimentazione.
		532		



LAY-OUT MODIFICA NON SOSTANZIALE
PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200

